



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
MONTE SAN PIETRO

M.I.U.R. – U.S.R. EMILIA ROMAGNA Ambito territoriale n.2



REGOLAMENTO RITARDI, ASSENZE, RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA

Approvato dal Consiglio d'Istituto del 29/11/2012

ART. 1 – Orario delle attività didattiche

All'inizio dell'anno scolastico la scuola informa per iscritto le famiglie degli orari relativi all'inizio e al termine delle lezioni dei diversi ordini di scuola e dei diversi plessi, anche attraverso l'esposizione di avvisi all'ingresso delle scuole.

L'orario delle lezioni è altresì dettagliato nel Piano dell'Offerta Formativa.

L'orario sia di inizio che di termine delle lezioni deve essere da tutti rispettato.

All'inizio delle lezioni la porta esterna verrà chiusa.

Entrate posticipate o uscite anticipate sono autorizzate per motivi eccezionali o di salute. Non è consentita l'entrata posticipata o l'uscita anticipata per esigenze legate ad attività sportive o attività extracurricolari non organizzate dalla scuola.

Art. 2 – Ritardi

Gli alunni in ritardo saranno ammessi a scuola previa firma del genitore sul registro delle entrate e nella scuola secondaria con giustificazione del ritardo sul libretto se non accompagnati da un genitore.

In seguito di ripetuti ritardi i docenti promuoveranno incontri con i genitori e segnaleranno il fatto al Dirigente Scolastico.

Ritardi ripetuti possono incidere sulla valutazione del comportamento dell'alunno.

Art.3 – Assenze

- Assenze per motivi familiari – non occorrono certificazioni sanitarie, purché l'assenza sia stata comunicata per iscritto con anticipo alla scuola.
- Assenze per malattia non infettiva – non soggetta a denuncia obbligatoria – se il periodo di assenza è pari o inferiore a 5 giorni non è necessario produrre certificato medico. Qualora invece l'alunno rientri a scuola dopo il sesto giorno di assenza, la riammissione sarà subordinata a presentazione di certificato medico attestante la non contagiosità.



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
MONTE SAN PIETRO

M.I.U.R. – U.S.R. EMILIA ROMAGNA Ambito territoriale n.2



- Assenza per malattia infettiva – soggetta a denuncia obbligatoria – la ripresa della frequenza scolastica richiede sempre un controllo profilattico con presentazione del certificato del medico curante qualunque sia stata la durata dell'assenza. Nel caso di malattie infettive di particolare rilevanza per interessi profilattici nei confronti della comunità scolastica, quali meningite, epatite virale, salmonellosi, tubercolosi e pediculosi, la riammissione scolastica può avvenire solo dietro presentazione del certificato del pediatra di comunità.
- Assenza dopo allontanamento – è sempre necessario il certificato medico di riammissione in collettività qualunque sia stata la durata dell'assenza.

Per la scuola secondaria la giustificazione dovrà essere compilata sull'apposito libretto delle giustificazioni da uno dei genitori (o da chi ne fa le veci) che vi avrà preventivamente apposto la sua firma alla presenza del personale di segreteria.

Art. 4 - Assenze ripetute nella scuola secondaria

In presenza di assenze frequenti e strategiche e/o di assenze non giustificate i docenti promuoveranno incontri con i genitori e segnaleranno il fatto al Dirigente Scolastico. Nella scuola secondaria tali assenze possono incidere sulla valutazione del comportamento dell'alunno.

Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza (3/4 del monte ore annuale delle lezioni) comprensivo delle deroghe deliberate dal collegio dei docenti comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame di stato (art.14 comma 7 del DPR 122/2009).

Le assenze, le entrate posticipate e le uscite anticipate degli alunni sono visualizzabili online alla sezione Registro elettronico nell'area Genitori del sito della scuola utilizzando i codici d'accesso personali forniti ad ogni famiglia.

Art. 5 – Regolarità della frequenza nella scuola dell'infanzia

I bambini che si assentano dalla scuola dell'infanzia senza giustificato motivo per un periodo continuativo superiore ad un mese sono dimessi dalla scuola con disposizione del Dirigente Scolastico, su motivata proposta dei docenti, previ gli opportuni accertamenti. Analogo provvedimento può essere adottato per ripetute assenze non giustificate.

I genitori che hanno richiesto la frequenza di sezioni a tempo pieno sono tenuti a giustificare le assenze anche del turno pomeridiano.



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
MONTE SAN PIETRO

M.I.U.R. – U.S.R. EMILIA ROMAGNA Ambito territoriale n.2



Art. 6 – Divieto di rientro a scuola dopo l'uscita

Una volta usciti dalla scuola gli alunni non sono autorizzati a rientrarvi né da soli né accompagnati dai genitori in quanto dopo l'orario di lezione la scuola non può garantire il servizio di vigilanza e il personale non ha la responsabilità degli alunni

Art. 7 – Rapporti scuola –famiglia

- I genitori possono conferire con i docenti negli orari e secondo le modalità concordate nel rispetto delle reciproche esigenze. Nel corso dell'anno scolastico si tengono per tutti gli ordini di scuola non meno di 4 incontri con i genitori organizzati in forma assembleare e/o di colloquio individuale.
Gli orari di ricevimento dei singoli docenti così come le date dei ricevimenti pomeridiani sono visualizzabili alla voce Ricevimento Docenti nella sezione Genitori del sito web d'istituto.
- Per i nuovi iscritti alla scuola dell'infanzia e per gli alunni delle classi prime di scuola primaria e secondaria viene convocata una assemblea di informazione entro 10 giorni dall'inizio dell'attività didattica.
- Per motivi didattici e di sicurezza è fatto divieto di conferire con i docenti durante l'orario delle lezioni, se non per brevissime comunicazioni che abbiano carattere d'urgenza. Ai genitori non è permesso accedere alle aule e alle sezioni durante le attività didattiche. I genitori che accompagnano e ritirano i bambini da scuola si fermeranno all'ingresso della scuola o nella scuola primaria nell'atrio o comunque fuori dell'aula didattica o della sezione di scuola dell'infanzia per non interferire con l'accoglienza degli alunni o con le attività didattiche.
- Le riunioni dei consigli di classe, d'interclasse e d'intersezione sono riservate ai genitori eletti come rappresentanti di classe o di sezione. Le sedute di tali organi collegiali sono aperte agli altri genitori che possono intervenire come uditori senza diritto di parola.
- I rappresentanti dei genitori possono convocare assemblee e riunioni nei locali della scuola chiedendo al Dirigente Scolastico l'utilizzo di aule in orario pomeridiano con almeno 5 giorni di anticipo. Prima delle riunioni dei consigli di classe nella scuola secondaria i genitori possono usufruire di un'aula per discutere di eventuali istanze che i genitori rappresentanti di classe presenteranno al consiglio.
- Le valutazioni assegnate agli alunni, gli argomenti svolti nelle lezioni, le note disciplinari e ogni altra comunicazione dei docenti alla classe sono visualizzabili online alla voce Registro elettronico nell'area Genitori del sito della scuola utilizzando i codici d'accesso personali forniti ad ogni famiglia.



ISTITUTO COMPrensIVO STATALE
MONTE SAN PIETRO

M.I.U.R. – U.S.R. EMILIA ROMAGNA Ambito territoriale n.2



- I comunicati ufficiali della scuola indirizzati alle famiglie sono inseriti sul sito web d'istituto nell'area Genitori e sono inviati via posta elettronica agli indirizzi e-mail forniti dai genitori in fase d'iscrizione.

Art. 8 – Distribuzione di materiale nelle scuole

- Non è ammessa la distribuzione di materiale pubblicitario o commerciale di alcun tipo all'interno della scuola e delle aree esterne di pertinenza. Non è altresì ammessa la propaganda di partiti politici, associazioni sindacali o associazioni religiose.
- Previa autorizzazione del Dirigente Scolastico è consentita la distribuzione all'interno della scuola di:
 - ✓ materiale informativo attinente problemi della scuola redatto dalle componenti che vi operano.
 - ✓ comunicazioni riguardanti attività extracurricolari dei bambini promosse da enti culturali o associazioni sportive del territorio anche se non direttamente connesse all'attività scolastica;
 - ✓ comunicazioni riguardanti attività culturali o iniziative sociali che, pur non riguardando gli alunni, possano sensibilizzarli a particolari problemi di interesse generale;
 - ✓ comunicazioni del Comitato Genitori dell'istituto riguardanti iniziative a favore della scuola.

La distribuzione del materiale di cui sopra non deve in alcun modo interrompere o disturbare l'attività didattica.

Art. 9 – Introduzione di cibo nelle scuole

Non è ammessa l'introduzione di cibo destinato al consumo collettivo nelle sezioni di scuola dell'Infanzia e nelle classi di scuola primaria. Gli unici alimenti consumati dalle classi e dalle sezioni devono provenire dal servizio di refezione scolastica gestita dall'amministrazione comunale e sottoposta ai controlli igienico-sanitari richiesti dalla legge.

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Patrizia Calanchini Monti